

VI

La fondazione dello «*Studium Curiae*»

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI

1. *La lettera di fondazione dello Studium Curiae*

La cosiddetta lettera di fondazione dello *Studium Curiae*¹, che ci è stata tramandata attraverso collezioni di decretali duecentesche e il *Liber Sextus*², pone problemi critici complessi, che soltanto un esame completo della tradizione testuale potrà aiutare a risolvere. Tale riesame richiede ricerche più ampie di quanto non mi sia possibile fare³. Ritengo però che una revisione critica può essere tentata già a partire dalla documentazione disponibile.

1.1 Le collezioni di decretali

La lettera di fondazione dello *Studium Curiae* figura in numerose collezioni di decretali duecentesche⁴, priva di *inscriptio* e di data.

Il testo pubblicato dal Denifle⁵, e ripreso dal Creytens⁶, proviene dal codice 72 della Biblioteca di Grenoble, contenente una collezione di decretali che risale al periodo tra Gregorio IX e Bonifacio VIII⁷:

¹ R. CREYTENS, *Le 'Studium Romanae Curiae' et le Maître du Sacré Palais*, «Archivium Fratrum Praedicatorum», 12 (1942), pp. 1-83, spec. 16 sgg.

² *Cum de diversis: Liber Sextus*, 5. 7. 2, ed. Ae Friedberg, II, 1083-1084.

³ La lettera di Innocenzo IV meriterebbe un'edizione critica moderna, sulla base di un'ampia raccolta di testimoni manoscritti. Il testo che si legge nelle edizioni moderne (v. nn. 5-6) è del tutto insufficiente.

⁴ Oltre che nel manoscritto di Grenoble citato in n. 7, questa lettera è reperibile in numerose altre collezioni di decretali, ad esempio: Londra, British Library, ms. Add. 18368 (proveniente forse dalla Curia Romana), Parigi, Bibliothèque Mazarine, ms. 1294; Biblioteca Vaticana, Pal. lat. 325 (gentili informazioni di Martin Bertram).

⁵ H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, p. 302 n. 323.

⁶ CREYTENS, *Le 'Studium Curiae'* cit., p. 16.

⁷ DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 302.

Cum de diversis mundi partibus multi confluant ad Sedem Apostolicam quasi matrem, nos ad communem tam ipsorum quam aliorum omnium apud Sedem commorantium commodum et profectum paterna sollicitudine intendentes, ut sit eis mora huiusmodi fructuosa providimus, quod ibidem de cetero regatur Studium litterarum, quatinus inter alia ipsius beneficia quibus reficiuntur assidue ipsius scientie sue uberibus spiritualiter satientur.

Unde cum tam in theologie facultate quam in utroque iure canonico et civili certis ad hoc statutis scolis ordinarie ibi doceatur, volumus et statuimus, ut studentes in scolis ipsis penes Sedem eandem talibus privilegiis omnino, libertatibus, et immunitatibus sint muniti, quibus gaudent studentes in scolis ipsis penes Sedem eandem talibus privilegiis omnino, libertatibus, et immunitatibus sint muniti, quibus gaudent studentes in scolis, ubi generale regitur Studium, percipientes integre proventus suos ecclesiasticos sicut alii.

Sebbene il manoscritto di Grenoble sembri offrire una versione testualmente superiore a quella delle altre collezioni di decretali⁸, non sappiamo se e in che misura corrisponde al testo originale «della lettera di fondazione dello *Studium Curiae*», che non è tramandata, conviene sottolinearlo, da nessun registro cancelleresco di lettere pontificie, e quindi nemmeno da quello di Innocenzo IV, cui viene pertanto generalmente attribuita la paternità della fondazione dello *Studium*⁹. Si aggiunga che questo testo non è stato nemmeno accolto in nessuna delle grandi collezioni di lettere pontificie duecentesche¹⁰.

1.2 Il *Liber Sextus*

Il testo offerto dal *Liber Sextus* ha, secondo l'edizione Friedberg¹¹, il tenore seguente:

Quum de diversis mundi partibus multi confluant ad Sedem Apostolicam quasi matrem, nos, ad communem tam ipsorum quam aliorum omnium commodum et profectum paterna sollicitudine intendentes, ut sit eis mora huiusmodi fructuosa, providimus, quod ibidem de cetero regatur et vigeat Studium iuris divini et humani, canonici videlicet et civilis. Unde volumus et statuimus, ut studentes in scolis ipsis penes Sedem eandem talibus privilegiis omnino, libertatibus et immunitatibus gaudeant, quibus studentes in scolis, ubi generale regitur Studium, ac recipiant integre proventus suos ecclesiasticos sicut illi.

⁸ Come dimostra un primo sondaggio all'interno della tradizione testuale legata alle collezioni di decretali (Martin Bertram).

⁹ V. n. 5.

¹⁰ Nemmeno in quella di Marino Filomarini (regesto: F. SCHILLMANN, *Die Formularsammlung des Marinus von Eboli*, Roma 1929), che contiene una lettera di Innocenzo IV che si riferisce esplicitamente alla «lettera di fondazione dello *Studium Curiae*» (n 1351: «cum olim duxerimus statuendum ut omnes apud Sedem Apostolicam tam in theologica facultate quam in utroque iure canonico et civili studentes beneficiorum suorum proventus integre percipiant»).

¹¹ II, 1083-1084.

Rispetto al testo della collezione di decretali di Grenoble, due sono le varianti più importanti che meritano di essere sottolineate.

Nella versione del *Liber Sextus*, la frase originaria «quod ibidem de cetero regatur Studium (litterarum)» viene direttamente legata all'elenco delle discipline: «iuris divini et humani, canonici videlicet et civilis».

In questa seconda frase viene quindi a mancare il passo «cum tam certis ad hoc statutis scolis ordinarie ibi doceatur», che rinvia, come vedremo più in là, alla situazione scolastica preesistente alla fondazione dello *Studium*¹². All'epoca di Bonifacio VIII, quest'inciso aveva perso il suo significato originario. Nell'elencare le discipline, la versione del *Liber Sextus* opera una seconda semplificazione. Al posto di «cum tam in theologie facultate quam in utroque iure canonico et civili», si ha una contrazione stilistica, che non sacrifica però nessun elemento contenuto nella versione precedente.

Ciò significa che non si possono confermare le affermazioni secondo cui il *Liber Sextus* avrebbe dimenticato di far riferimento all'insegnamento della teologia¹³. La definizione «Studium iuris divini et humani, canonici videlicet et civilis» comprende infatti sia la teologia («iuris divini»), sia il diritto canonico e civile («... humani, canonici videlicet et civilis»). Una lettera di papa Benedetto XI del 15 febbraio 1304, indirizzata al cappellano pontificio Berardo da Poggio Bustione, canonico di Rieti e reggente della facoltà di teologia presso la Sede Apostolica¹⁴, nell'utilizzare le stesse parole del *Liber Sextus* – «studio divini iuris» –, tiene a precisare che si tratta appunto della «theologie... facultatis»:

Dilectus filius Bernardus de Podio Bastonis, canonicus Reatinus, capellanus noster, in nostra presentia proposuit constitutus quod ipse studio divini iuris, theologie videlicet facultatis, quod de mandato nostro apud Sedem Apostolicam regitur, immoratur.

Cum autem felicitis recordationis Honorius papa III predecessor noster duxerit statuendum ut studentes in facultate predicta per annos quinque percipiant de licentia dicte Sedis proventus beneficiorum suorum, non obstante aliqua consuetudine vel statuto, ac postmodum pie memorie Innocentius papa IV predecessor noster statuerit in dicta facultate studentes penes Sedem eandem talibus omnino privilegiis, libertatibus et immunitatibus gaudeant quibus gaudent studentes in scolis ubi generale regitur studium ac percipiant integre proventus suos ecclesiasticos sicut illi; nos volentes ut constitutiones predictae circa eundem canonicum observentur, ut sit ei mora quam occasione dicti studii apud eandem Sedem protrahit fructuosa, discretionis vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eidem canonico apud Sedem predictam constitutionem tenores per idem quinquennium integre ministrari...¹⁵.

¹² V. *infra*, n. 36.

¹³ DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 302.

¹⁴ Cfr. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 303, n. 331 che cita una lettera di Giovanni XXII del 1317 («a quod ipse studio divini iuris, theologie videlicet facultatis, quod de mandato nostro apud Apost. Sedem regitur, immoratur»).

¹⁵ *Les Registres de Benoît XI*, n 416 (cfr. CREYTENS, *Le 'Studium Curiae'*, p. 12).

1.3 Paternità e data

Avremo più in là l'occasione di soffermarci su altri problemi posti da questa lettera di «fondazione dello *Studium Curiae*». Importa qui ora ricordare che soltanto secondo il *Liber Sextus* questa lettera sarebbe stata promulgata da Innocenzo IV durante il primo concilio di Lione¹⁶. Questa convinzione ha suscitato qualche perplessità, dato che, come hanno dimostrato le ricerche di Stephan Kuttner, la decretale *Cum de diversis* non figura nelle collezioni medievali contenenti le costituzioni di quel concilio. Johannes Cabassut era stato il primo ad accoglierla nella sua edizione delle costituzioni del concilio di Lione, nel 1680¹⁷.

Va osservato che la testimonianza del *Liber Sextus* non è del tutto isolata, poiché coincide perfettamente con un'affermazione che si riscontra in un formulario dell'*Audientia litterarum contradictarum*, la cui composizione risale anch'essa al pontificato di Bonifacio VIII¹⁸, il che significa, come è già stato notato¹⁹, che la tradizione relativa alla promulgazione di questa decretale in occasione del primo Concilio di Lione si era formata già prima del pontificato di Bonifacio VIII:

Quod studentes habeant privilegium.

Volentes circa dilectum filium... rectorem ecclesie de... constitutionem editam in concilio Lugdunensi pro studentibus in scolis apud Romanam curiam observari, mandamus, quatenus eum pro rata temporis, quo se in scolis ipsis esserit studuisse, non permittas contra constitutionem eandem super redditibus suis indebite molestari, revocans nichilominus, si quod contra ipsum est occasione predicta temere attemptatum. Contradictorum etc.²⁰.

A ben vedere, alcuni indizi sono in grado di dimostrare che questa tradizione non è poi del tutto inverosimile.

Come è noto, la *Vita Innocentii pape IV*, scritta soltanto alcuni anni dopo la morte del pontefice²¹ dal vescovo francescano di Assisi, Niccolò da Calvi nell'Umbria, che era stato cappellano e confessore di Sinibaldo Fieschi fin

¹⁶ FRIEDBERG, II, 1083; cfr. Prolegomena, col. L, che non inserisce la lettera tra le costituzioni conciliari.

¹⁷ S. KUTTNER, *Die Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon*, «Studia et documenta historiae et iuris», 6 (1940), p. 86 (reprint in S. KUTTNER, *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law. Selected Essays*, London 1980).

¹⁸ P. HERDE, *Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, I-II, Tübingen 1970.

¹⁹ HERDE, *Audientia* cit., 74.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ A. PARAVICINI BAGLIANI, *La storiografia pontificia del secolo XII. Prospettive di ricerca*, «Römische Historische Mitteilungen», 18 (1976), p. 1, 52, n. 30.

dall'epoca del suo cardinalato, si riferisce in due occasioni allo *Studium Curiae*.

Il primo di questi due passi è appunto compreso nel capitolo in cui il biografo pontificio riporta le decisioni prese da Innocenzo IV sulla sistemazione (*ordinatio*) della Curia Romana a Lione. La decisione innocenziana relativa all'*ordinatio* di uno *Studium generale* presso la Curia Romana stabilitasi nella città conciliare è l'unico gesto concreto ricordato dal cronista:

De ordinatione curie in Lugduno

Ibi ergo curia iam quasi castrorum acie ordinata, innumeris de cunctis mundi partibus, tanquam ad Romam alteram, confluentibus, cepit Apostolorum officium exercere, tam viriliter, quam prudenter, oppressos relevans et opprimentes condemnans, omnibus ac singulis exhibens iura, secundum exigentiam meritorum. Causas enim non solum tempore vacationis exortas, verum etiam a longis retro temporibus a suis predecessoribus indecisas, sub brevissimo temporis spacio sua industri sapientia terminabat, utpote discretione preditus, mente pius, scientia preclarus et sapientie plenitudinis titulo decoratus. Et ut de plenitudine gratis gaudeant universi, secundo anno sui pontificatus apud Lugdunum in sua curia generale Studium ordinavit, tam de theologia, quam de decretis, decretalibus pariter et legibus, ad eruditionem videlicet rudium ac incrementum sapientum, cum audiens sapiens sapientior semper fiat²².

La seconda testimonianza di Niccolò da Calvi sullo *Studium Curiae* si riferisce alla decisione di Innocenzo IV di fissare la residenza temporanea della Curia Romana a Napoli, nel 1254, pochi giorni prima della sua morte. A proposito di quella circostanza, Niccolò annotava:

Et cum in vigilia Apostolorum Simonis et Iude Neapolim accessisset, cum ipsa sit gloriosa civitas, gloriose ab omnibus est receptus; ubi generale Studium theologie, decretalium, decretorum atque legum in palatio suo, sicut ubique fecerat, ordinavit²³.

Per quanto riguarda questa disposizione, la testimonianza di Niccolò da Calvi appare decisiva per darne la paternità ad Innocenzo IV e non sembra poter essere messa in dubbio. La *Vita* è stata redatta in un momento troppo vicino al pontificato del defunto pontefice²⁴, perché si possa pensare che tale affermazione sia il frutto di un'amplificazione, tanto più che Niccolò da Calvi indica, contrariamente al testo tramandato dalla collezione di decretali e dal *Liber Sextus*, una data: il secondo anno di pontificato, per cui la lettera dovrebbe essere datata tra il 29 novembre 1244, giorno cui il papa arrivò

²² F. PAGNOTTI, *Niccolò da Calvi e la sua Vita d'Innocenzo IV con una breve introduzione sulla storiografia pontificia dei secoli XII e XIV*, «Archivio della R. Società Romana di st. patr.», 21 (1898), pp. 7-120, spec. p. 91.

²³ PAGNOTTI, *Niccolò da Calvi* cit., p. 118.

²⁴ Cfr. n. 21.

nella città conciliare²⁵, e il 28 giugno 1245, data di inizio del terzo anno del suo pontificato²⁶.

È lecito supporre che il biografo pontificio abbia avuto a sua disposizione una copia della lettera del pontefice: per numerosi altri passi di questa *Vita* si può dimostrare che l'autore aveva potuto consultare documenti della cancelleria pontificia²⁷.

Un indizio interessante, a conferma della veridicità delle affermazioni di Niccolò da Calvi circa la paternità del gesto innocenziano, proviene dal fatto che le più antiche attestazioni sull'esistenza di docenti alla facoltà di teologia presso la Curia Romana sono appunto due lettere di Innocenzo IV, conservate nei registri dello stesso pontefice. In ambedue i casi, la data è posteriore al secondo anno del suo pontificato²⁸.

Il 9 febbraio 1252, a Perugia, Innocenzo IV nomina vescovo di Vicenza il domenicano Bartolomeo da Breganza «tunc capellanum et poenitentiarium suum, et regentem in curia nostra in theologica facultate»²⁹. Il 23 novembre dello stesso anno, sempre da Perugia, Innocenzo IV conferma una sentenza relativa ad un beneficio ecclesiastico a favore di Tommaso *de Sancto Egidio*, chierico dell'arcidiacono di Durham. La funzione di quest'ultimo viene definita in modo analogo: «capellani pape, apud dictam Sedem in theologica facultate docentis»³⁰.

Alla luce di questi dati, sembra del tutto lecito poter attribuire ad Innocenzo IV quella lettera pontificia anonima che riscontriamo nella collezione di lettere papali composta da Marino Filomarini, introdotta dalla rubrica:

Quod studens in curia possit habere proventus:

Archidiacono... diocesis... Cum olim duxerimus statuendum ut omnes apud Sedem Apostolicam tam in theologia facultate quam in utroque iure canonico et civili studentes beneficiorum suorum proventus integre percipiant ac si in scolis ubi generale regitur Studium morarentur, mandamus quatenus dilecto filio... rectori ecclesie... diocesis apud Sedem eandem iuris civilis studio insistenti facias proventus suos ecclesiasticos iuxta huiusmodi constitutionem nostram integre ministrari. Contradictorum ect.³¹.

²⁵ A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad annum MCCCIV*, Berolini 1874-75 (Graz 1957, ripr. anast.), II, 974..

²⁶ Cfr. CREYTENS, *Le 'Studium Curiae'* cit., p. 16.

²⁷ Si veda l'art. cit. in n. 22.

²⁸ DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 303.

²⁹ *Les Registres d'Innocent IV(1243-1254)*, a cura di E. Berger, Paris 1884-1921, n 5547: «...Bartholomaeum de ordine Praedicatorum, tunc capellanum et poenitentiarum suum, et regentem in curia nostra in theologica facultate...».

³⁰ *Les Registres d'Innocent IV*, n 6102: «...Thomas de Sancto Egidio clericus archidiaconi Dunelmensis, capellani pape, apud dictam sedem in theologica facultate docentis».

³¹ SCHILLMANN, *Die Formularsammlung* cit., n 1351.

Stando alle affermazioni attualmente disponibili, non si vede quale altro pontefice del secolo XIII potesse attribuirsi ad un recente statuto («cum olim duxerimus statuendum ut...») contenente l'elargizione di privilegi agli studenti di teologia e di diritto canonico e civile *apud Sedem Apostolicam*.

Tutti gli elementi qui raccolti rafforzano la veridicità delle affermazioni di Niccolò da Calvi: non vi sono infatti ragioni per mettere in dubbio la tradizione secondo cui la lettera di «fondazione dello *Studium Curiae*» debba essere attribuita ad Innocenzo IV.

Ma nemmeno la tradizione relativa alla promulgazione di questa decretale durante il primo concilio di Lione contrasta con la data indicata da Niccolò da Calvi: l'apertura del primo concilio di Lione coincise, infatti, con la fine del secondo anno del pontificato di Innocenzo IV³².

2. La situazione scolastica romana nel primo duecento

I due maggiori studiosi dello *Studium Curiae*, Heinrich Denifle³³ e Raymond Creytens³⁴, erano concordi nel ritenere che Innocenzo IV fosse stato il vero fondatore dello *Studium Curiae* e che non vi fossero ragioni per confermare le posizioni storiografiche precedenti secondo cui una scuola di palazzo sarebbe esistita già sotto il pontificato di Onorio III. Secondo quest'ultima tesi, nata per sostenere la leggenda secondo cui S. Domenico sarebbe stato il primo *magister palatii*, Innocenzo IV avrebbe semplicemente restaurato, non innovato³⁵.

La rilettura dei più antichi documenti relativi all'esistenza dello *Studium Curiae*, oggetto della prima parte di queste note, conferma le intuizioni dei due insigni studiosi. Sul piano cronologico è effettivamente opportuno eliminare la possibilità che esistesse prima del 1244-1245 uno *Studium litterarum* legato alla Curia Romana. Il carattere novatore dell'iniziativa innocenziana viene del resto messo in evidenza da un'altra espressione della lettera pontificia: «quod ibidem *de cetero* regatur Studium litterarum».

Ma attenzione: se si tiene conto dei termini del problema così come sono emersi da una rilettura critica delle fonti a nostra disposizione, non si può trarre la conclusione che la Curia romana fosse stata prima di allora priva di scuole.

Il passo dispositivo della lettera di Innocenzo IV dichiarava: «providimus quod ibidem *de cetero* regatur Studium litterarum»: provvediamo che d'ora

³² POTTHAST, II, 992.

³³ DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 302.

³⁴ CREYTENS, *Le 'Studium Curiae'* cit., pp. 18 sgg.

³⁵ DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 302: «Nicht Honorius III., sondern lediglich Innocenz IV. ist der Stifter dieses Generalstudiums».

innanzi venga istituito presso la Sede Apostolica uno *Studium litterarum*. Ma, nella frase seguente, che accordava a chi avrebbe studiato «in scolis ipsis penes Sedem (Apostolicam) eandem» i medesimi privilegi di cui godevano coloro che studiavano «in scolis ubi generale regitur Studium», la lettera papale giustificava tale concessione affermando: «cum tam in theologie facultate quam in utroque iure canonico et civili, certis ad hoc statutis scolis, ordinarie ibi doceatur»³⁶, il che significa chiaramente, come ammetteva lo stesso R. Creytens, che lo *Studium* funzionava già (*ordinarie*).

R. Creytens, pur insistendo sul carattere novatore della decisione innocenziana, al fine di eliminare le tesi storiografiche precedenti che attribuivano a S. Domenico una funzione (quella di *magister sacri palatii*) che era anacronistico voler far risalire ai primi decenni del Duecento, interpretava questa apparente contraddizione, affermando: «L'école fonctionne déjà. Depuis combien de temps? Peu importe».

Si ha quasi l'impressione che a forza di voler sottolineare l'importanza della novità costituita dalla fondazione di uno *Studium litterarum* presso la Sede Apostolica, si sia corso il pericolo di sottovalutare l'interesse e la peculiarità della situazione precedente.

3. La natura delle scuole

Vi è un punto sul quale conviene ora soffermarsi, ed è il fatto che la lettera innocenziana parla di *facultas* in merito alla teologia, mentre sembra usare la parola *scolae* soltanto in riferimento al diritto. Questa differenza terminologica si riscontra in tutti gli altri documenti che riguardano l'esistenza di strutture di insegnamento *penes Sedem Apostolicam*: mai infatti, il termine di *facultas* viene usato per definire le scuole di diritto³⁷. Possiamo supporre che la differenza esistente tra il termine di *facultas*, utilizzato per la teologia, e il termine di *scolae*, riservato al diritto, debba essere considerato come indizio del fatto che quest'ultime avessero carattere più squisitamente «privato»?

3.1 Il lettore di teologia

La pubblicazione del registro dei conti della Camera Apostolica durante due anni del pontificato di Bonifacio VIII, a cura di Tillmann Schmidt³⁸, ha

³⁶ Cfr. il documento citato in n. 7.

³⁷ Cfr. ad esempio i documenti citati nelle nn. 31, 55, 56, 58.

³⁸ T. SCHMIDT, *Libri rationum Camerae Bonifatii papae VIII*, Città del Vaticano 1984 (Littera Antiqua, 2).

confermato quanto aveva già messo in luce il Denifle, che cioè la Camera Apostolica stipendiava soltanto il lettore di teologia, ma non insegnanti di altre materie, come il diritto canonico e il diritto civile, discipline che erano per altro citate nella cosiddetta lettera di fondazione dello *Studium Curiae*³⁹:

200 (1299 febbraio 2). – Item eisdem pro pensione domorum magistri theologie et fratris Jocelini penitentiarii et quorundam aliorum penitentiatorum in Sancto Petro 34 lbr. et 13 sol. prov.

649 (1299 maggio 14). – Item magistro Cassette pro quibusdam operibus factis in Laterano pro magistro in theologia quando primo fecit sermonem, in banchis, cathedra et quibusdam aliis operibus factis in domo domini 12 lbr. 15 sol. et 8 den. prov.

719 (1299 luglio 29). – Item magistro theologie pro ipso et duobus sociis 12 flor. auri.

927 (1299 luglio 17). – Item magistro in theologia pro expensis factis in domo sua 6 lbr. et 5 sol. prov.

1456 (1299 novembre 1). – Item magistro theologie pro ipso et duobus sociis 12 flor. auri.

1553 (1299 dicembre 11). – Item magistris Cassette et Nicolao de Pileo pro operibus factis per eos in scolis magistri theologie... 116 lbr. et 16 sol. et 10 den. prov.

1690 (1302 gennaio 15). – Item magistro in theologia pro presbiterio Natalis Domini 12 tur. gross.

2151 (1302 aprile 22). – Item 19 capellanis residentibus in capellania computato lectore 19 sol. tur. gross.

2299 (1302 maggio 31). – Item magistro theologie pro se et 2 sociis pro eorum vestibus 12 flor. auri.

2347 (1302 giugno 15). – Item magistro in theologia pro vidandis suis 6 dierum in via 2 sol. tur. gross.

2438 (1302 agosto 1). – Item magistro Nicolao de Pileo pro 1 banca facta pro magistro de theologia 11 sol. prov.

Questi registri⁴⁰ ci informano dunque che la Camera Apostolica provvedeva al pagamento della pensione per la dimora vaticana del *magister theologiae*⁴¹, che viveva con due *socii*⁴²; all'allestimento della «lezione inaugurale» del *magister theologiae*, come quando nel mese di maggio 1299, per il nuovo *magister theologiae*, il cui nome ci è ignoto, la Camera Apostolica fa preparare i banchi e la cattedra «in Laterano»⁴³; infine alla manutenzione regolare delle «scholae magistri theologiae»⁴⁴ anche durante i trasferimenti estivi della Curia Romana⁴⁵.

³⁹ Cfr. il documento citato in n. 5.

⁴⁰ ASV, *Collect. 446 et Intr. et ex. 5*.

⁴¹ T. SCHMIDT, *Libri Rationum Camerae Bonifatii papae VIII*, Città del Vaticano 1984, p. 200.

⁴² SCHMIDT, p. 719.

⁴³ SCHMIDT, p. 649.

⁴⁴ SCHMIDT, p. 1553.

⁴⁵ A. PARAVICINI BAGLIANI, *La mobilità della Curia Romana nel Duecento: riflessi locali*, in *Società*

Di fatto, il *magister theologiae* figura tra coloro che ricevono un compenso in denaro per le pietanze necessarie nei viaggi curiali: nel mese di giugno 1302, per il viaggio di andata da Roma ad Anagni della corte papale, il *magister in theologia* riceve due soldi tur. gross. «pro vidandis suis 6 dierum in via»⁴⁶, ha diritto a Natale al «presbiterium» pontificio⁴⁷ e al versamento di 12 fiorini all'anno per l'acquisto di vesti «per sé e per i suoi due socii»⁴⁸.

Secondo le consuetudini curiali, che troviamo fissate per iscritto in un testo che elenca i diritti-doveri della Camera Apostolica, valido per i pontificati di Bonifacio VIII e di Clemente V⁴⁹, e del quale il Frutaz⁵⁰ ha scoperto e pubblicato una nuova più completa versione, durante le peregrinazioni curiali, ossia «quando dominus est in itinere», il «lector in theologia» ha diritto a tre *vidandae* e a due *somari* per il trasporto dei libri. L'ospizio e la preparazione delle aule (*scolae*) sono a spese della Camera, che ha anche il dovere di far sì che il luogo sia «ordinato».

De lectore in theologia

Lector in theologia habet tres vidandas et duos somarios pro libris suis, quando dominus est in itinere, et hospicium a camera et scholas de pecunia camere preparatas.

Ipse vero habet legere in curia in loco ordinato, qui debet deputari per camerarium, et ordinarie debet legere quocienscumque est consistorium⁵¹.

L'unico dovere del lettore di teologia, previsto da questo testo, riguarda l'orario delle lezioni. Il lettore in teologia «debet legere quocienscumque est consistorium»⁵². Devo ammettere che il senso di questa clausola mi sfugge, a meno che essa non significhi che le lezioni di teologia avevano generalmente luogo in un momento in cui l'attività della Curia Romana subiva un importante rallentamento, in attesa delle decisioni concistoriali⁵³.

e istituzione nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia 1988, pp. 155-278, spec. p. 186.

⁴⁶ SCHMIDT, p. 2437.

⁴⁷ SCHMIDT, p. 1690.

⁴⁸ SCHMIDT, p. 719.

⁴⁹ F. BAETHGEN, *Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII.*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 20 (1928-1929), 114-237 (ed., 195-206).

⁵⁰ A.P. FRUTAZ, *La famiglia pontificia in un documento dell'inizio del sec. XIV*, in *Palaeographica Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, II, Roma 1979 (Storia e letteratura, 140), 277-323.

⁵¹ FRUTAZ, *La famiglia pontificia* cit., p. 291.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*.

3.2 Le scuole di diritto

Come si è già detto, i libri contabili della Camera Apostolica non contengono versamenti di alcun genere a favore di docenti di altre discipline insegnate allo *Studium Curiae*, né sul piano degli emolumenti né per spese di altro tipo (refezione di aule, costruzioni di banche e così via).

Gli unici documenti di cui disponiamo, per quanto riguarda l'insegnamento di diritto civile presso gli ambienti della Curia Romana, sono dispense papali che autorizzavano docenti e uditori a praticare una disciplina sulla quale pesava il celebre divieto di Onorio III⁵⁴.

La rilettura di questi pochi documenti conferma quanto si è detto finora. Gli indizi che si possono raccogliere tendono infatti a dimostrare che l'insegnamento di diritto civile, cui l'autorizzazione pontificia conferiva un indubbio carattere di ufficialità, tanto più che il formulario cancelleresco era, come vedremo, esplicito su questo punto, funzionava in queste scuole, probabilmente assai effimere, su base esclusivamente privata. Importanti sono in questo contesto due lettere di Onorio IV e di Nicolò IV.

Il 18 ottobre 1285, Onorio IV invia da S. Sabina la lettera seguente al professore di diritto Bindo da Siena⁵⁵:

Bindo de Senis, iuris civilis professori. Meritis tue probitatis inducimur ut illa te gratia prosequamur per quam tibi cumulus honoris poveniat et aliorum profectibus consulatur. Volentes itaque benigne annuere votis tuis, ut, quamdiu apud Sedem Apostolicam in iure civili docueris, liceat personis illis, que per constitutionem felicis recordationis Honorii pape predecessoris nostri leges prohibentur audire, episcopis, abbatibus et religiosis quibuslibet prorsus exceptis, apud Sedem eandem tamen in predicto iure studere, te duntaxat vel alium quem aliquando loco tui ad legendum in scholis tuis aliquam lectionem necessitatis causa vel honoris gratia forsitan admiseris audiendo, constitutione predicta, cui per hoc in posterum derogari nolumus, non obstante, auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo etc. nostre concessionis etc. Dat. Rome apud Sanctam Sabinam, XV kal. novembris, anno primo.

La lettera di Niccolò IV, indirizzata al professore di diritto civile Conte d'Orvieto, in data 25 ottobre 1290 (Orvieto), presenta un tenore analogo:

Comiti de Urbeveteri, iuris civilis professori. Merito tue probitatis... Ut quandiu apud Sedem Apostolicam in iure docueris liceat personis illis que per constitutionem felicis recordationis Honorii pape III, predecessoris nostri, leges prohibentur audire, episcopis, abbatibus et religiosis quibuslibet prorsus exceptis, apud Sedem eandem tantum, in predicto iure studere, te dumtaxat vel alium quem aliquando loco tui ad legendum in scholis tuis aliquam lectionem, neces-

⁵⁴ S. KUTTNER, *Papst Honorius III, und das Studium des Zivilrechts*, in *Festschrift M. Wolff*, Tübingen 1952, pp. 79-101.

⁵⁵ *Les Registres d'Honorius IV (1285-1287)*, a cura di M. Prou, Paris 1886-88, n 130.

sitatis causa honoris, gratia, forsan admiseris audiendo... Dat. apud Urbemveterem, VIII kalendas novembris, anno tertio⁵⁶.

Queste due dispense pontificie, che seguono un medesimo formulario cancelleresco, avevano lo scopo di informare i professori di diritto civile Bindo da Siena e Conte da Orvieto che i vescovi, gli abati e tutti gli altri religiosi che avrebbero seguito le loro lezioni, erano dispensati dalla celebre costituzione di Onorio III che vietava appunto a tutti gli ecclesiastici di studiare il diritto civile. Il divieto di Onorio III⁵⁷ era almeno in teoria formalmente rispettato in maniera rigida all'interno della Curia Romana, tanto che la raccolta di formule cancelleresche ordinata da Marino Filomarini aveva accolto la dispensa pontificia secondo cui «non impetetur culpa, qui audivit ius civile in curia».

Quod non imputetur ad culpam qui audivit ius civile in curia

«Magistro... Quia dubitas ne in partibus tuis tibi processu temporis imputetur al culpam quod in civili iure studueris nisi evidenter appareat id tibi a Sede Apostolica fuisse concessum, nos tue devotionis intuitu presentium tibi auctoritate concedimus ut in dicto apud eandem Sedem studere valeas quamdiu ibidem fueris constitutus»⁵⁸.

Come si potrà notare il formulario che la dispensa vale soltanto per le azioni impartite presso la Sede Apostolica: «Volentes itaque benigne annuere votis tuis, ut, quamdiu apud Sedem Apostolicam in iure civili docueris». Si tratta indubbiamente di un elemento prezioso, che ci permette di considerare che gli insegnamenti di diritto civile impartiti da Conte da Orvieto e da Bindo da Siena rientravano nel contesto giuridico e culturale dello *Studium Curiae*.

Si può quindi riassumere la situazione dicendo che la dispensa pontificia veniva elargita ai professori di diritto civile per due motivi, connessi l'uno con l'altro:

1. per dispensare insegnanti ed allievi dal divieto di Onorio III
2. per conferire al docente un carattere di ufficialità, dato che tale insegnamento veniva offerto *apud Sedem Apostolicam*.

Va ancora osservato che il formulario della cancelleria pontificia – peraltro molto preciso ed attento – non soltanto non menziona affatto lo *Studium Curiae*: la cancelleria insisteva nel precisare che la dispensa valeva anche nel caso in cui il destinatario della lettera, ossia, se vogliamo, il titolare della cattedra, si sarebbe fatto sostituire da un supplente. La terminologia rinvia indi-

⁵⁶ *Les Registres de Nicolas IV*, n 3504.

⁵⁷ Cfr. la n. 54.

⁵⁸ SCHILLMANN, n 2274.

scutibilmente a scuole aventi carattere privato: «ad legendum in scolis tuis aliquam lectionem...».

Se il professore di diritto civile avesse avuto la stessa figura istituzionale del lettore in teologia, vero e proprio funzionario di Curia⁵⁹, non vi è dubbio che il formulario cancelleresco di quella dispensa pontificia non avrebbe potuto parlare di «scolae tuae»⁶⁰.

Il carattere di scuola privata, a livello di funzionamento interno, trova ulteriore conferma dalla dispensa concessa da Innocenzo IV il 15 dicembre 1253 al vescovo di Tripoli Opizzo, il cui tenore non potrebbe infatti essere più esplicito: «ut studendo et docendo *in camera* sua aliquos libros legales legitime legere valeat»⁶¹.

Si noti che il vescovo di Tripoli, che era certamente membro della famiglia Fieschi e quindi parente del pontefice, risiedeva allora, come molti altri vescovi dell'Oriente latino, non nella sua rispettiva diocesi, ma *apud Sedem Apostolicam*, come dimostrano alcune lettere di Innocenzo IV e di Alessandro IV. Vescovo «esule», Opizzo aveva quindi aperto una scuola di diritto civile a destinazione degli ambienti curiali, indotto forse da una precaria situazione finanziaria, cui si riferiscono praticamente tutti i documenti pontifici che attestano la sua presenza in Curia. Il 6 agosto 1254⁶², Innocenzo IV gli concede l'autorizzazione per sé e il suo seguito (*familia*), a non essere tratto in giudizio con lettere della Sede Apostolica o di un legato pontificio al di fuori della sua diocesi fino alla fine della sua vita: «ut ipse et eius familia clericique ac laici Tripolitane civitatis ac diocesis, communiter vel divisim per litteras Apostolice Sedis vel legatum extra diocesim, quoad vixerit trahi ad iudicium non possint»; una lettera di Alessandro IV del 23 settembre 1255⁶³ dimostra che il vescovo di Tripoli esercitava un'attività giudiziaria in qualità di *auditor*; nel dicembre 1257 Opizzo è presente a Viterbo alla promulgazione di una sentenza del cardinale Ottobono Fieschi⁶⁴; il 22 settembre 1257, Alessandro IV che lo aveva ricevuto in udienza, lo autorizzava a contrarre un mutuo sui beni della chiesa di Tripoli⁶⁵.

Il carattere «privato» delle lezioni di diritto civile si accorda quindi assai bene con l'assenza completa di informazioni riguardanti emolumenti concessi ai docenti.

L'ipotesi che i docenti di diritto civile abbiano ricevuto dal pontefice un compenso di altra natura, come ad esempio la concessione di un feudo, non

⁵⁹ Su questo punto si veda soprattutto CREYTTENS, *Le 'Studium Curiae'*, pp. 32 sgg.

⁶⁰ *Les Registres d'Honorius IV*, n 168; *Les Registres de Nicolas IV*, n 3504. Cfr. la n. 55.

⁶¹ *Les Registres d'Innocent IV*, n 7116.

⁶² *Les Registres d'Innocent IV*, n 7910.

⁶³ *Les Registres d'Alexandre IV(1254-1261)*, a cura di C. Bourel de La Ronciere, Paris 1895-1959, n 757

⁶⁴ *Les Registres d'Alexandre IV*, n 2488.

⁶⁵ *Les Registres d'Alexandre IV*, n 2500; v. ancora 2885.

è del tutto inverosimile, ma non siamo in grado di sostenerla con un documento o indizio di altro genere.

La concessione del feudo di Medicina al medico Anselmo da Bergamo, che R. Creyten ha citato proprio a conforto di questa congettura, non mi sembra argomento valido, dato che il pontefice aveva voluto compensare non attività di insegnamento ma servizi di carattere medico⁶⁶.

Si deve ancora notare che il riferimento al supplente era previsto dal formulario cancelleresco. Ciò è interessante perché significa molto probabilmente

⁶⁶ Assai curiosamente, le affermazioni degli storici moderni, tendenti a dimostrare che lo *Studium Curiae* avesse ospitato, già nel Duecento, un insegnamento della medicina, poggiano su un fondamento assai labile. Con una frase lapidaria, il Denifle traeva argomento dal fatto che medici figurano nei registri di spesa della Camera Apostolica, fin dal più antico rotolo della famiglia papale esistente per il Duecento, redatto nel maggio 1278 sotto il pontificato di Niccolò III, che elenca le distribuzioni in denaro e in natura a favore dei familiari pontifici, tra i quali figurano appunto tre medici, uno dei quali sotto la rubrica capellani. Purtroppo i registri contabili della Camera Apostolica non contengono riferimenti espliciti ad attività di insegnamento da parte dei medici e sarebbe strano che ciò fosse, perché la Camera Apostolica non prevedeva l'elargizione di un onorario (come vedremo) nemmeno ai docenti di diritto canonico e di diritto civile, due materie che Innocenzo IV aveva iscritto al programma dello *Studium Curiae* fin dall'inizio. La presenza di medici nei registri di spese della Camera Apostolica era dovuta alla natura delle loro prestazioni curiali in qualità di medici del pontefice. Purtroppo neanche il titolo di *artis physice professor* che troviamo in due lettere di Bonifacio VIII riguardanti un suo medico personale, Anselmo da Bergamo, cui il papa aveva assegnato il feudo di Medicina quale compenso per i suoi servizi, può essere utilizzato a favore della tesi avanzata dal Denifle, perché, nella seconda di queste due lettere il papa, lamentandosi vivacemente per il fatto che Anselmo aveva abbandonato la Curia senza il suo permesso, dà una definizione del rapporto professionale per cui era stato assunto, che è esattamente quello di medico personale o se si vuole di archiatra pontificio, per riprendere un titolo divenuto tradizionale dal Rinascimento in poi: «... cum nobis sub bone fidei assertionem promiserit familiariter penes nos phisicalibus obsequiis ad beneplacitum nostrum insistere...». Il Denifle non aveva tenuto conto di più antiche tradizioni storiografiche, risalenti a eruditi seicenteschi, secondo cui almeno due personaggi, l'inglese Ugo da Evesham e il marchigiano Angelo da Camerino sarebbero stati chiamati alla Curia Romana per insegnare la medicina. In ambedue i casi, la fondatezza di queste affermazioni non è verificabile per il semplice motivo che le fonti cui gli antichi eruditi avevano attinto sono andate nel frattempo perdute. Qualche dubbio pertanto rimane, almeno per quanto riguarda il caso di Ugo da Evesham, il quale, secondo un'inventata tradizione storiografica che risale all'umanista inglese John Bale, l'autore del primo catalogo di scrittori inglesi medievali e rinascimentali stampato a Basilea negli anni 1557-1559, sarebbe stato chiamato a Roma da Martino IV intorno al 1280 «ut quibusdam in re medica tunc noviter exortis, satisfaceret». Il Bale affermava aver tratto queste informazioni da lettere di Martino IV, che non sono purtroppo state copiate nel registro di cancelleria di questo pontefice. Una curiosa coincidenza va comunque segnalata in questo contesto. Il Bale aveva avuto la possibilità di consultare, nella biblioteca dello storico e tipografo londinese Richard Grafton, l'unica opera medica di Ugo di Evesham di cui si ha notizia, in un codice che è andato successivamente perduto. Appare ipotesi legittima che il Bale abbia ricavato quelle notizie proprio da questo unico codice contenente le «Quaestiones super librum Ysaak a magistro Ugone de Evesham disputate». Per un'analisi dettagliata delle fonti v. Paravicini Bagliani, *A proposito dell'insegnamento di medicina allo Studium Curiae*, in *Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier*, Roma 1981, pp. 395-413, spec. pp. 393-407.

te che grandi giuristi come Bindo Petroni da Siena o ancor più Dino del Mugello consideravano sì utile e proficuo ottenere l'autorizzazione pontificia ad insegnare diritto civile *apud Sedem Apostolicam*, che equivaleva indubbiamente ad un'altissima onoreficenza, ma non prevedevano di assumere da soli l'onere di un insegnamento che li avrebbe distolti da altri munifici impegni.

Una di queste scuole private, tenuta con ogni verosimiglianza in Curia da Roffredo Beneventano durante il pontificato di Gregorio IX, è stata recentemente riscontrata da Manlio Bellomo, grazie ad una nuova direzione di ricerca, rivolta a studiare la letteratura giuridica di tipo scolastico (*questiones*, ecc.) alla scoperta delle possibili interferenze con luoghi e metodi di insegnamento⁶⁷.

4. Obiettivi generali

La concessione di privilegi identici a quelli che vigevano «in scolis ubi regitur Studium generale» fu l'obiettivo principale della «lettera di fondazione» di Innocenzo IV. È questo comunque il motivo per cui il testo di questa lettera pontificia fu trascritto così frequentemente nelle collezioni di decretali e fu persino inserito nel *Liber Sextus*. A questo riguardo, non si riscontrano varianti di rilievo nella tradizione testuale.

Si sarà notato che ambedue i punti sui quali insiste la lettera di fondazione sono strettamente collegati tra loro: soltanto decidendo di coprire la situazione scolastica curiale con il termine *studium*, Innocenzo IV poteva giustificare la concessione di privilegi scolastici degno di uno *Studium generale*.

In questo contesto, è curioso dover constatare che la duplice testimonianza di Niccolò da Calvi, che abbiamo analizzata più sopra⁶⁸, insiste invece soltanto sull'avvenimento in sé (la fondazione di uno *Studium*), ma non sulle sue implicazioni giuridiche (concessione di privilegi).

Ambedue i riferimenti di Niccolò da Calvi allo *Studium Curiae* si ricollegano inoltre ad un nuovo trasferimento della Curia Romana: la prima volta a Lione, allorché il papa decise per la prima volta che si «tenesse» uno *Studium litterarum*; la seconda volta, in relazione alla sistemazione della Curia di Roma, a Napoli (1254). Qui Innocenzo IV fece aprire lo *Studium*, aggiunge il suo biografo, «sicut ubique fecerat», il che significa: «come aveva l'abitudine di fare ogni qualvolta» la Curia Romana si stabiliva per un certo periodo di tempo in una città che non fosse Roma.

Secondo Niccolò da Calvi, quindi, la novità insita nel gesto innocenziano non consistette soltanto nel fatto che il pontefice avesse deciso di istituire

⁶⁷ M. BELLOMO, *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno d'Italia*, a cura di M. Bellomo, I, Catania 1985, pp. 137-181.

⁶⁸ V. la n. 22.

presso la Curia romana uno *Studium litterarum*, equiparato ad uno *Studium generale* (con implicite conseguenze giuridiche) ma anche che tale decisione fosse stata presa in coincidenza con nuovi trasferimenti della Curia Romana. Sotto questo aspetto visuale, come non ricordare che Lione e Napoli erano città che la Curia Romana aveva scelto come residenza temporanea per motivi di ordine squisitamente politico, di segno inverso: Lione era stata la città-rifugio della Curia romana, sede del concilio che doveva porre termine all'interminabile e pericoloso conflitto tra Chiesa e Impero; a Napoli, Innocenzo IV era giunto per prendere possesso della capitale del *Regnum Siciliae*, praticamente spogliato dalla dinastia degli Staufen.

L'instaurazione di uno *Studium Curiae* fu dunque indubbiamente gesto politico oltre che giuridico-culturale, comprensibile soltanto se inserito nel contesto più generale della rivalità tra chiesa romana e impero svevo. Lo *Studium litterarum* aperto a Innocenzo IV corrispondeva certamente, come è già stato sovente sottolineato⁶⁹, ad una dichiarazione implicita della *plenitudo potestatis* di stampo innocenziano nel campo del *magisterium*, – ed è in questa prospettiva che va colto il termine di *Studium generale* utilizzato da Innocenzo IV nella sua lettera di fondazione, che è del resto la seconda testimonianza in ordine cronologico nella storia di un concetto che pone ancor oggi agli storici problemi interpretativi non indifferenti⁷⁰.

La *Vita Innocenti pape IV* ci suggerisce comunque che la decisione innocenziana era forse anche il gesto politico, in direzione dell'impero e del *Regnum Siciliae*, dotato dello splendido *Studium* napoletano di fondazione, appunto federiciana.

5. L'organizzazione degli studi: il conferimento di gradi accademici

Un riesame dell'intera documentazione disponibile mette in evidenza un dato a prima vista relativamente curioso: lo *Studium Curiae*, o più esattamente, le varie scuole di teologia e di diritto (canonico e civile) che gravitano, come abbiamo visto, intorno agli ambienti della Curia Romana, in veste più o meno ufficiale, non sembrano aver conferito gradi accademici durante tutto il Duecento. Nessun documento di questo tipo è comunque giunto fino a noi.

L'unica fonte che possa essere messa in relazione con il conferimento di gradi accademici è una lettera che il pontefice Clemente IV indirizzò il 10 luglio 1268 ai professori di diritto di Montpellier per informarli che aveva incaricato il notaio apostolico Berardo di Napoli di far esaminare un certo

Guglielmo Segurier di Montpellier, aspirante al grado di *magister*, che non riusciva ad avere la sua licenza a causa del conflitto apertosi tra l'arcidiacono di Bologna e gli studenti di quella università «super creatione doctorum». Il documento è interessante, anche se, come vedremo, non coinvolge direttamente la vita accademica delle scuole curiali:

Universis doctoribus et scholaribus Montispessulan. Malagon. dioc. Thesaurus cuiuscumque scientie... Hec dilectus filius Guillelmus Seguerii de Montepessulano... ad gradum magistris aspirans, quem idem Bonomie propter dissensionem inter filium archidiaconum Bononiensem ex parte una et scolares inibi studentes ex alia super creatione doctorum exortam non poterat obtinere, ad nos recursum habens hoc provisionis nostre remedium... postulavit. Nos subdiacono et notario nostro iuris civilis professori commisimus, ut eum iuxta formam in talibus consuetam diligenter examinans si ad hoc ipsum idoneum inveniit sibi licentiam in eodem iure ubique docendi auctoritate nostra concederet... Dicitus vero notarius primo pluribus doctoribus postea tam illis quam aliis iurisperitis de nostra curia convocatis tam private quam publice ipsum examinans sibi eorundem conspirante consensu licentiam in eadem civili sapientia docendi ubique a postmodum librum iuxta morem in hiis hactenus observatum tradita sibi a nobis auctoritate concessit⁷¹.

Berardo da Napoli convocò quindi dapprima diversi *doctores* e in un secondo tempo altri *iurisperiti* della Curia Romana per esaminare il candidato *tam private quam publice*. Con il loro consenso e in forza dell'autorità pontificia, Berardo da Napoli attribuì a Guglielmo Segurier «licentiam in eadem civili sapientia docendi ubique».

Il documento pone un problema interessante, perché, se è vero che il pontefice, in forza della sua *plenitudo potestatis* poteva conferire una *licentia ubique docendi*, è anche vero che nel caso qui ricordato, che riguarda, si badi bene, il diritto civile, il papa si cautela formalmente, facendo esaminare il candidato da una commissione presieduta da un suo notaio apostolico, che porta nel documento il titolo di *iuris civilis professor*, il quale convoca del resto in momenti successivi due tipi di esperti, dapprima i *doctores*, quindi alcuni *iurisperiti de nostra curia*.

L'autorità di conferire la *licentia ubique docendi* in diritto civile, delegata dal pontefice a Berardo da Napoli, nonché l'operazione descritta da questa lettera pontificia ci inducono a supporre che il più importante notaio della cancelleria papale nella seconda metà del Duecento, la cui brillante carriera si estese su un arco cronologico di trent'anni, dal 1261 circa fino alla sua morte

⁶⁹ G. ERMINI, *Concetto di 'Studium Generale'*, «Archivio Giuridico», 127 (1942).

⁷⁰ G. ARNALDI, *Giuseppe Errini e lo 'Studium Generale*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica italiana. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini. Perugia 30-31 ottobre 1976*, a cura di D. Segoloni, Perugia 1980, pp. 27-33.

⁷¹ SCHILLMANN nn. 2349, 2350. Edizione L. DELISLE, *Notice sur cinq manuscrits de la Bibliothèque Nationale et sur un manuscrit de la Bibliothèque de Bourdeaux, contenant des recueils épistolaires de Bérard de Naples*, in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale*, 27 (1879), pp. 115-116. Cfr. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten* cit., p. 305 e CREYTENS, *Le 'Studium Curiae'* cit., p. 27, n. 45.

avvenuta intorno al 1292, esercitasse funzioni di insegnante di diritto civile presso la Sede Apostolica⁷².

Come spiegare altrimenti che proprio in quella circostanza, la cancelleria non mancò di designare Berardo da Napoli con il titolo di *iuris civilis professor* che non figura invece normalmente, perché non direttamente necessario, nella maggior parte dei numerosi documenti pontifici che riguardano la sua intensa attività di *notarius pape*?

Berardo da Napoli porta il titolo di *iuris civilis professor* anche in un documento del 24-25 ottobre 1245, che è del resto anche il primo documento pontificio che attesta la sua presenza in Curia⁷³. Il *magister Berardus Carazolus*, membro della cappella pontificia, aveva accompagnato la Curia Romana a Lione. La data di quel documento coincide con il periodo di fondazione dello *Studium Curiae* da parte di Innocenzo IV e sarebbe interessante poter confermare l'ipotesi che Berardo da Napoli fosse stato chiamato in Curia proprio per insegnare quella disciplina *apud Sedem Apostolicam*. Berardo da Napoli era allora soltanto semplice cappellano pontificio e dovette aspettare più di quindici anni per entrare a far parte dell'ambitissimo ed autorevole collegio dei notai papali⁷⁴. Verso la fine degli anni ottanta, all'interno della sua numerosa *familia* troviamo un certo Egidio che porta il titolo di *civilis iuris professor*, forse proprio perché fungeva da supplente del suo *patronus*⁷⁵.

L'ipotesi che Berardo da Napoli abbia insegnato diritto civile *apud Sedem Apostolicam* nel corso della sua lunghissima carriera curiale, durata quasi cinquant'anni, pone il problema più generale di come si debba interpretare la frequente presenza del titolo di *iuris civilis professor* in documenti pontifici riguardanti membri altolocati della Cancelleria pontificia o curialisti di alto rango.

La questione è ovviamente complessa, e non può essere risolta senza l'ausilio di una più fine indagine di carattere prosopografico, perché molti di questi personaggi – ma si tratta, come nel caso di Berardo da Napoli, di antiche tradizioni erudite difficilmente verificabili per mancanza di fonti coeve – hanno insegnato diritto civile in altre Università (Orléans, Napoli, ecc.) prima di essere assunti in Curia, per cui rimane il dubbio che quel titolo ricordi una loro precedente funzione accademica.

⁷² D. LOHRMANN, *Berard von Neapel, ein päpstlicher Notar und Vertrauter Karls von Anjou*, in *Festschrift G. Tellenbach*, 1968, pp. 7-52.

⁷³ *Les Registres d'Innocent IV*, n. 4437 et 4438.

⁷⁴ G.F. NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, «Archiv für Diplomatik», 21 (1975), pp. 98-100.

⁷⁵ F. KALTENBRUNNER, *Römische Studien. III. Die Briefsammlung des Berardus de Neapoli*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 7 (1886), p. 593, n. 754; cfr. LOHRMANN, *Bernard von Neapel* cit., p. 485.

6. Conclusione

Lo *Studium Curiae* è destinato ad occupare un posto del tutto privilegiato all'interno di un discorso su luoghi e metodi di insegnamento nella Roma pontificia del Duecento, se non altro per la fama internazionale della maggior parte dei docenti di teologia e di diritto civile che le scarse fonti disponibili permettono di repertoriare.

Per quanto attiene alla fondazione dello *Studium litterarum* da parte di Innocenzo IV è emersa la necessità di porsi in una giusta prospettiva di storia istituzionale, che eviti qualsiasi forzatura, in particolare circa la situazione precedente.

Più in generale, mi sembra sia lecito affermare che lo *Studium Curiae* duecentesco corrispondeva di fatto ad un'aggregazione di varie scuole che funzionavano in massima parte su base privata. Soltanto il lettore di teologia può essere considerato un vero e proprio funzionario di Curia, membro della *familia* papale, e stipendiato dalla Camera Apostolica per le sue attività di docente.

La povertà delle fonti disponibili è legata al carattere privato di tali scuole di diritto, probabilmente assai più numerose di quanto non si possa oggi immaginare. Senza il divieto di Onorio III e la necessità di accordare una dispensa, non sapremmo nulla dell'esistenza di scuole di diritto civile.

La prova *a contrario* esiste: non possediamo praticamente nessuna fonte circa l'insegnamento di diritto canonico, che non aveva bisogno di alcuna dispensa pontificia.

Le conseguenze di una situazione documentaria così povera sono numerose: non soltanto non possiamo dire quasi nulla sul contenuto dell'insegnamento offerto, ma non siamo nemmeno in grado di seguire cronologicamente la durata di una sola di queste «scuole», anche perché non sappiamo se il titolo di *professor* che segnalano i documenti pontifici corrisponde ad un'effettiva attività di insegnamento.

I pochi indizi a nostra disposizione sembrano però dimostrare che l'insegnamento allo *Studium Curiae*, almeno da parte di persone che non avevano in Curia altre funzioni, non fosse destinato a durare a lungo. L'avvicendamento dei lettori di teologia negli ultimi decenni del Duecento si fece ad un ritmo assai sostenuto. Pur avendo lasciato un ottimo ricordo del suo insegnamento curiale, Giovanni Peckham è rimasto al massimo due anni allo *Studium Curiae*. Il fatto che la dispensa papale preveda supplenti di diritto civile è un altro elemento che va nella medesima direzione.

D'altra parte, i nomi e le qualità dei docenti di teologia e di diritto civile che ci sono stati tramandati dimostrano che l'insegnamento allo *Studium Curiae* duecentesco era considerato un'alta onoreficenza, che grandi civilisti come Dino del Mugello o Bindo da Siena hanno ritenuto utile ed opportuno ricercare. Il lettorato di teologia costituì sempre un ottimo trampolino per una brillante carriera curiale od ecclesiastica.

Queste osservazioni confermano l'impressione generale che lo *Studium Curiae* non fosse una vera e propria Università ma una sorta di alta accade-

mia, non destinata cioè, in via prioritaria, al conferimento di gradi accademici. Intendiamoci: sul piano istituzionale, lo *Studium Curiae* aveva sì il carattere di uno *Studium Generale* – la lettera di fondazione di Innocenzo IV e il caso di Giovanni Peckham lo dimostrano chiaramente – ma la mancanza assoluta di informazioni riguardanti l'elargizione di gradi accademici da parte dello *Studium Curiae* non è forse soltanto la conseguenza di povertà documentaria. E quando, come nel caso che abbiamo testé analizzato, un curialista come Berardo da Napoli conferisce una *licentia ubique docendi*, la messa in scena denota carattere di eccezionalità, che non è forse soltanto dovuto alla situazione contingente, ossia al fatto che la *licentia* pontificia veniva a sostituirsi ad un titolo che avrebbe di per sé dovuto conferire l'Università di Bologna.

Lo *Studium Curiae* duecentesco fu indubbiamente chiamato ad assolvere molteplici funzioni.

Ufficialmente, e ciò fin dalla lettera di fondazione di Innocenzo IV, le scuole esistenti *apud Sedem Apostolicam* dovevano servire alla formazione di quel folto gruppo di giovani chierici che erano accorsi o erano stati chiamati in Curia per soddisfare il crescente incremento degli affari curiali. L'uditorio del lettore di teologia e dei docenti di diritto era anzitutto composto dai membri delle *familiae* papali, cardinalizie o prelatizie che costituivano il tessuto sociale della corte pontificia, che erano poi anche veri e propri centri di produzione cancelleresca e giurisdizionale.

Lo *Studium Curiae* serviva però anche da «alta accademia» per i grandi protagonisti della Curia romana e costituiva da questo punto di vista una duplice «caisse de résonance».

Personaggi come Giovanni Peckham potevano dispensare, dall'alto di una cattedra curiale, un insegnamento altamente specializzato e scientificamente «à la page», che soltanto Oxford poteva offrire. L'antica leggenda secondo cui cardinali e vescovi si sarebbero alzati in piedi dopo ogni lezione del Peckham, in omaggio alla sua scienza, non è altro che la conferma aneddotica di quanto suggerisce la lettura della sua importante produzione scolastica curiale. In questa prospettiva, non è certo casuale il fatto che la dispensa pontificia in materia di diritto civile fosse indirizzata espressamente ed ufficialmente a vescovi ed abati, oltre che ai chierici in generale.

Lo *Studium Curiae* – o per essere più esatti – le varie scuole esistenti *apud Sedem Apostolicam*, perché così devono essere più giustamente definite le scuole di diritto – dovevano servire anche all'enunciazione di quella che possiamo chiamare l'*opinio Curiae*. Si tratta di un'ipotesi che trova conferma in alcuni trattati e questioni di diritto canonico che sembrano essere stati prodotti all'interno degli ambienti giuridici legati alla Curia Romana.

Non vi può essere dubbio sul fatto che l'insegnamento di diritto canonico e civile, profferito in Curia, dovesse permettere a procuratori, avvocati, notai, *iurisperiti Curiam sequentes*, oltre che naturalmente agli stessi curialisti, di seguire l'evoluzione della giurisprudenza pontificia.

Da questo punto di vista, malgrado la povertà delle fonti, gli indizi a nostra disposizione ci inducono a supporre che lo *Studium Curiae*, accanto ad altre forme istituzionalmente meno ufficiali ma altrettanto importanti, come le com-

petizioni intellettuali suscitate da un papa come Urbano IV, in seno al collegio dei suoi cappellani, o le dispute di carattere teologico (e forse anche medico) che si tennero sempre più frequentemente nella Curia Romana degli ultimi decenni del Duecento, abbia svolto un'indispensabile funzione all'interno della vita culturale romana duecentesca, quale duplice strumento di trasmissione intellettuale, ospitando studiosi di alto rango provenienti da grandi Università europee e offrendo uno spazio accademico utile all'approfondimento scolastico del *magisterium* curiale in materia di giurisprudenza pontificia.